

**AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL** **PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE**



ABTEILUNG V:
WIRTSCHAFTSPROGRAMMIE-
RUNG, RAUMORDNUNG UND GE-
FÖRDERTER WOHNBAU, UMWELT
UND BEFÖRDERUNGSWESEN

AMT FÜR ALLGEMEINE
ANGELEGENHEITEN DES
BEFÖRDERUNGSWESENS -
SACHGEBIET SEILBAHNEN

RIPARTIZIONE Vª:
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
COORDINAMENTO TERRITORIALE
ED EDILIZIA ECONOMICA POPO-
LARE, AMBIENTE E TRASPORTI

UFFICIO
AFFARI GENERALI
TRASPORTI -
SEZIONE FUNIVIE

ASSESSORAT FÜR UMWELTSCHUTZ UND TRANSPORTWESEN
ASSESSORATO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ED AI TRASPORTI

A tutti i
concessionari di linee funi-
viarie in servizio pubblico

LORO SEDI

Prot. Nr. V / 87 /

927/US/hm

Ihr Schreiben
Vs. scritto

Bozen,
Bolzano,

19.9.88

Oggetto: Minimali di assicurazione RC per linee funiviarie

La Giunta provinciale ha ritenuto opportuno, tenendo conto della svalutazione monetaria dal novembre 1983, di aggiornare i massimali minimi di assicurazione di responsabilità civile verso terzi degli esercenti di impianti di risalita. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige del 5 luglio 1988, n. 29, sono pubblicati i massimali minimi di assicurazione ora vigenti per i diversi tipi di impianti (vedi retro).

Le SS.LL. sono pregate di inviare allo scrivente ufficio, prima della prossima stagione invernale, la prova dell'avvenuto adeguamento alla predetta disposizione dei contratti di assicurazione in atto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE

Sebastian Unterholzner

I-39100 BOZEN
CESARE-BATTISTI-STR. 23
TEL. (0471) 994623
STEUER-NR. 00390090215
PARTEIENVERKEHR 9.00-12.00

I-39100 BOLZANO
VIA CESARE BATTISTI 23
TEL. (0471) 994623
COD. FISC. 00390090215
ORARIO PER IL PUBBLICO 9.00-12.00

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO
7 giugno 1988, n. 18
(in vigore dal 20 luglio 88)

E s t r a t t o

L'allegato C) del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

"Allegato C

Tabella relativa ai minimi di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

1. Funivie bifuni, funicolari ed impianti assimilabili
 - danni a cose e/o animali Lire 100.000.000
 - danni a persone Lire 500.000.000
 - catastrofe Lire c.n. 250.000.000dove:
C = 0,30 : per impianti fino a 35 persone per veicolo;
C = 0,25 : per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;
C = 0,20 : per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
n. = numero massimo delle persone in linea;
250.000.000 = valore fisso.
2. Funivie monofuni a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli, ed impianti assimilabili
 - danni a cose e/o animali Lire 100.000.000
 - danni a persone Lire 500.000.000
 - catastrofe:
 - per impianti con massimo di 100 persone in linea Lire 2.500.000.000
 - per impianti con massimo di oltre 100 persone in linea Lire 3.500.000.000
3. Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili
 - danni a cose e/o animali Lire 50.000.000
 - danni a persone Lire 500.000.000
 - catastrofe Lire 1.500.000.000"